

REGIONE PIEMONTE

REFERENDUM REGIONALE ABROGATIVO
DI DOMENICA 3 GIUGNO 2012

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

IL SINDACO

Vista la legge regionale 16.1.1973, n. 4 e s.m.i. "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo."

rende noto

che, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 in data 4 aprile 2012, sono stati convocati per **domenica 3 giugno 2012** i comizi per lo svolgimento del referendum regionale abrogativo sul seguente quesito:


ABROGAZIONI DI NORME CHE DISCIPLINANO LE SPECIE CACCIABILI E L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

Volete che siano abrogate le seguenti parti di articoli della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (B.U. 25 settembre 1996, suppl. al n. 39), modificata dalla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" (B.U. 2 luglio 2009, 2° suppl. al n. 26), dalla legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009" (B.U. 7 agosto 2009, 5° suppl. al n. 31) e dalla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011" (B.U. 11 luglio 2011, 1° suppl. al n. 27); all'articolo 20, il comma 8 limitatamente alle parole: "per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento"; all'articolo 44, il comma 1, lett. a) limitatamente alle parole: "coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)"; lett. b) limitatamente alle parole: "quaglia (*Coturnix coturnix*), tortora (*Streptopelia turtur*), beccaccia (*Scolopax rusticola*), beccaccino (*Gallinago gallinago*)"; lett. c): "e) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, in base ai piani numerici di prelievo approvati dalla Giunta regionale, salvo quanto disposto dall'articolo 15 della presente legge: pernice rossa (*Alectoris rufa*), starna (*Perdix perdix*)"; lett. d): "d) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: cesena (*Turdus pilaris*), toro bottaccio (*Turdus philomelos*), toro sassello (*Turdus iliacus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia nera (*Corvus corone*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gozzo (*Picus picus*), nonché la volpe (*Vulpes vulpes*) secondo piani numerici di prelievo"; lett. e): "e) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base ai piani numerici di prelievo predisposti dai Comitati di gestione dei C.A. e approvati dalla Giunta regionale: pernice bianca (*Lagopus mutus*), fagiano di monte (*Tetrao tetrix*), coturnice (*Alectoris graeca*), lepre bianca (*Lepus timidus*)"; lett. f): "f) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre, in base ai piani di prelievo basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni, proposti dagli A.T.C. o dai C.A. e approvati dalla Giunta regionale: camoscio (*Rupicapra rupicapra*), capriolo (*Capreolus capreolus*), cervo (*Cervus elaphus*), daino (*Dama dama*), muflone (*Ovis musimon*)"; il comma 3: "3. Per le seguenti specie: pernice rossa, starna, fagiano di monte, pernice bianca, coturnice, lepre bianca, volpe l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione, effettuate dagli organismi di gestione degli A.T.C. e C.A.. Per la specie volpe l'esercizio venatorio sarà consentito dal 1998. Per le annate 1996 e 1997 l'esercizio venatorio alla specie volpe è consentito con l'esclusione delle giornate di lunedì, martedì, giovedì e venerdì"; il comma 4: "4. Per una razionale tutela delle specie cervo, capriolo, camoscio, daino e muflone, l'esercizio venatorio è consentito in base a piani di prelievo selettivi proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A.. Detti piani sono approvati dalla Giunta regionale, previa effettuazione, da parte degli A.T.C. e dei C.A., di censimenti quantitativi e qualitativi che determinino la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani"; all'articolo 45, il comma 3 limitatamente alle parole: "di cui all'articolo 44, comma 4"; il comma 4: "4. Entro il 20 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, sentito l'INFS e il Comitato regionale di cui all'articolo 24, pubblica, sulla base dei risultati dei censimenti effettuati nella stagione riproduttiva in corso, un piano di prelievo numerico per le specie pernice bianca, coturnice, fagiano di monte (solo i maschi), lepre bianca, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stabilendo altresì le modalità con cui consegnare giornalmente i capi abbattuti per ogni specie, al fine di chiudere tempestivamente la caccia a quelle specie il cui piano di prelievo sia stato completato"; il comma 5 limitatamente alla parola: "numerico"; il comma 6 limitatamente alle parole: "dei piani di prelievo numerico della tipica fauna alpina e"; all'articolo 46, il comma 1 limitatamente alle parole: "di cui un solo capo delle seguenti specie: fagiano di monte, coturnice, pernice bianca e lepre bianca, di otto capi delle specie migratorie di cui quattro tra palmipedi e trampolieri e di non più di due beccacce"; il comma 2, lett. a) limitatamente alle parole: "ungulati appartenenti a specie cacciabili e mufloni: il prelievo è in base ai piani annuali proposti dagli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A., approvati dalla Giunta regionale"; lett. b): "b) coturnice, pernice bianca, fagiano di monte e lepre bianca: complessivamente quattro capi annuali, con il limite di due capi per coturnice e pernice bianca ed un capo per fagiano di monte e lepre bianca"; lett. d): "d) starna e pernice rossa: due capi annuali per specie"; lett. e) limitatamente alle parole: "coniglio selvatico"; il comma 4: "4. Durante l'intera stagione venatoria ogni cacciatore può inoltre abbattere complessivamente un numero di capi di specie migratorie o di specie non comprese tra quelle elencate nel comma 2, non superiore a cinquanta di cui non più di dieci scolopacidi e trenta tra anatidi e rallidi"; all'articolo 47, il comma 1 limitatamente alle parole: "e domenica"; il comma 2 primo periodo limitatamente alle parole: "e domenica" e secondo periodo limitatamente alle parole: "e domenica"; all'articolo 49, il comma 1 lett. f) limitatamente alle parole: "fatta eccezione per la caccia al cinghiale ed alla volpe, i tetraonidi nella zona faunistica delle Alpi, agli ungulati oggetto di piani di prelievo selettivo e"

Le operazioni preliminari degli Uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 2 giugno 2012 e riprenderanno alle ore 7 di domenica 3 giugno 2012.

La votazione per il referendum si svolgerà nel giorno di domenica 3 giugno 2012 con inizio alle ore 8 del mattino e proseguirà fino alle ore 22 dello stesso giorno. Gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

Casaleggio Novara, lì 19 aprile 2012



IL SINDACO
Valter Brustia

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.